



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) Ordinaria

(2) Prima convocazione

Atto N. 14

**OGGETTO : APPROVAZIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA TRIBUTARIA: DETERMINAZIONE.**

del 23/04/2013

L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 17,00 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente in data 15/04/2013 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
UMBERTINI Massimo	X		SBARDELLA Silvestro	X	
LUPI Angelo	X		CHIALASTRI Gianluca	X	
BELTRAMME Giulio	X		MANCINI Silvia	X	
ROSSI Mauro	X		SCRIVA Francesco		X
MANNI Leopoldo	X		LUCARELLI Ettore	X	
DAPPI Rita	X		LUCARELLI Massimo	X	
MASTROPIETRO Luca		X	DONNINI Teresa	X	
FELICI Fabio	X		ABBONATO Francesco	X	
PULCINI Massimiliano	X				

Presenti N. 15

Assenti N. 2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Mauro Rossi.

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello.

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) prima convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: Beltramme, Mancini, Felici.

- (1) Ordinaria o Straordinaria
(2) Prima o Seconda
(3) Pubblica o Segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione che *In tema di sanzioni amministrative tributarie, le previsioni dell'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la continuazione e la stessa viene interrotta dalla contestazione, opera anche in caso di violazioni della stessa disposizione in materia di ICI commesse in periodi di imposta diversi, non rilevando la natura periodica del tributo, rapportato all'anno solare, con la conseguenza che, quando, come nella specie, le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l'interruzione solo per quelle successive:*

Considerato che si rende opportuno in ossequio al principio di cui sopra disciplinare l'applicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs 472/1997 di una sanzione amministrativa in materia di imposta comunale sugli immobili congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, commisurata sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi di imposta diversi e la maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 75% (ovvero: sanzione base x 1,75);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150% (ovvero: sanzione base x 2,5).

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Ritenuto che per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto si rinvia alle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2013 immediatamente eseguibile;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del II Dipartimento ;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione : presenti 15 votanti 14 favorevoli 9 contrari 5 (Donnini, Lucarelli E., Lucarelli M., Chialastri, Abbonato) astenuti 1 (Felici);

Delibera

Di stabilire che la premessa si intende qui trascritta ed approvata;

Di commisurare l'applicazione della sanzione amministrativa per violazioni continuate in materia di imposta comunale sugli immobili nel modo che segue:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 75% (ovvero: sanzione base x 1,75);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150% (ovvero: sanzione base x 2,5).

Di stabilire che la presente norma regolamentare ha efficacia dal 1 gennaio 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente presenti 15 votanti 14 favorevoli 9 contrari 5 (Donnini, Lucarelli E., Lucarelli M., Chialastri, Abbonato) astenuti 1 (Felici);

Delibera

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CITTA' DI CAVE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA:
DETERMINAZIONE**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE (Art.49 D. Lgs. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

favorevole

IL RESPONSABILE DEL
DEL II DIPARTIMENTO

Li _____

IL RESPONSABILE
DEL II DIPARTIMENTO

Li *16/04/2013* *Rendolfina*

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONS. ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

F.to Lupi Angelo

F.to Mauro Rossi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 7 NOV. 2013

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va



IL SEGRETARIO

DIRETTORE GENERALE

D.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va